



**ACCORDO CONTRATTUALE PER L'EROGAZIONE DI
PRESTAZIONI FISIOTERAPICHE – ANNO 2017**

L'anno 2017 (duemiladiciassette) il giorno 19 (diciannove) del mese
di ottobre nella sede legale provvisoria dell'Azienda USL
Umbria n° 2 di Terni, Viale Donato Bramante n° 37

TRA

Il Dr. Imolo Fiaschini, nato a Narni (TR) il 22.02.1956 che dichiara di
intervenire in questo atto esclusivamente in nome per conto e nell'interesse
dell'Azienda USL Umbria 2, di seguito nel presente atto chiamata
semplicemente Azienda, Cod. Fisc. e Partita IVA 01499590550, che
rappresenta nella sua qualità di Direttore Generale

E

La Sig.ra Bernardini Camilla, Cod. Fisc. BRN CLL 91B53 L117N, nata a
Terni il 13.02.1991, residente a Terni, Via Mola di Bernardo n. 221, in
qualità di Legale Rappresentante del Centro BIOSANA s.r.l. con sede
legale in Terni, Via Monterotondo n. 18, Partita IVA 00616900551, di seguito
nel presente atto chiamato semplicemente Presidio

PREMESSO

- Che il D. L.vo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, all'art. 8
bis punto 1, prevede che le Regioni assicurino i livelli essenziali ed uniformi
di assistenza di cui all'art.1 avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle
aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende
universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché di
soggetti accreditati ai sensi dell'art. 8 quater, nel rispetto degli accordi
contrattuali di cui all'art. 8 quinquies;




- Che con D.P.C.M. 12.01.2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502", pubblicato in G.U. n. 65 del 18/03/2017, sono stati approvati i nuovi LEA che comportano l'abrogazione delle disposizioni contenute nel previgente D.P.C.M. 29.11.2001;

- Che l'art. 64 del D.P.C.M. 12.01.2017 "Misure finali e transitorie" prevede tempistiche specifiche per l'entrata in vigore delle disposizioni in materia di assistenza specialistica; in particolare, subordina l'applicabilità degli artt. 15 e 16 e relativi allegati, all'entrata in vigore del D.M. con cui saranno definite le tariffe massime delle prestazioni stesse e conseguentemente abrogati il previgente nomenclatore tariffario nazionale ed il D.M. 09.12.2015 concernente le indicazioni di appropriatezza prescrittiva delle prestazioni di assistenza ambulatoriale;

- Che, in attesa dell'applicabilità del D.P.C.M. 12.01.2017, si dà atto che le D.G.R. n.292 del 13.03.2002 e n.893 del 03.07.2002, per il recepimento del D.P.C.M. 29/11/2001 "Definizione dei livelli essenziali di assistenza", nell'escludere l'erogazione a carico del S.S.R. delle prestazioni fisioterapiche, di cui all'allegato 2A-punto f, prevedono unicamente l'erogazione delle prestazioni di medicina fisica, riabilitativa ambulatoriale di cui all'allegato 2B-punto c, anche presso i centri privati e stabiliscono indicazioni metodologiche per l'appropriatezza delle prescrizioni e per le priorità di presa in carico, al fine dello svolgimento di un progetto riabilitativo (semplice o complesso) personalizzato da redigere a cura dei medici competenti in materia per la fruizione delle prestazioni di che trattasi;

- Che la Regione Umbria, con Determinazione Dirigenziale n. 2032 del



03.03.2017, ha rinnovato l'accreditamento istituzionale senza prescrizioni, ai sensi dell'art. 4 - comma 4 del regolamento regionale n. 3/2002, alla "BIOSANA s.r.l." per l'attività di Ambulatorio Polispecialistico di Fisiokinesiterapia, Medicina estetica, Neurofisiopatologia e Medicina Sportiva di cui alle D.D.D. n. 9080 del 28/11/2013 e n. 10402 del 23/12/2013.

L'accreditamento istituzionale ha validità triennale dalla data del provvedimento di rilascio e non può essere rinnovato tacitamente;

- Che la Regione Umbria con specifiche Linee guida annuali ha delegato le Aziende alla definizione degli accordi con le strutture che erogano prestazioni sanitarie regolate da tariffari regionali secondo gli indirizzi ed i criteri stabiliti nel medesimo provvedimento;

- Che con delibera del Direttore Generale n. 803 del 06.07.2017 si è stabilito di procedere alla stipula dell'accordo contrattuale per l'anno 2017 ex art. 8 quinquies D.Lgs. n. 502/92 con la struttura BIOSANA srl per l'erogazione di prestazioni fisioterapiche;

- Che con D.G.R. n. 857 del 24/07/2017 "Linee guida per la stipula degli accordi contrattuali tra le strutture erogatrici pubbliche e tra le Aziende USL e le strutture private che intrattengono rapporti con il Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2017", la Regione Umbria ha stabilito, tra l'altro, al punto 8) del deliberato "...di prevedere, anche per le strutture private con le quali le Aziende Sanitarie stipulano contratti per l'erogazione di prestazioni di assistenza specialistica, il libero accesso dei cittadini umbri nelle strutture del territorio regionale, nel rispetto dei limiti finanziari previsti dalle vigenti normative e con le modalità previste ai precedenti punti n 4) e 5).";



- Che ai fini dell'attuazione di quanto sopra riportato sono stati richiesti specifici chiarimenti alla Regione Umbria;

- Che in attesa della definizione degli aspetti da chiarire a livello regionale occorre procedere alla stipula dell'accordo contrattuale nei termini indicati nella delibera del Direttore Generale n. 803 del 06/07/2017, come integrata con la delibera del Direttore Generale n. 1159 del 06/10/2017, stabilendo che ogni modifica conseguente all'attuazione della D.G.R. n. 857 del 24/07/2017 verrà recepita ed inserita nell' presente accordo tramite scambio di corrispondenza;

- Che sono stati acquisiti agli atti sia il DURC rilasciato dall'INPS che la Certificazione di regolarità contributiva ENPAM di cui all'art.1, comma 39 della L. n. 243/2004.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue in conformità ai sopra richiamati criteri:

ART. 1

Quanto sopra riportato costituisce parte integrante del presente accordo contrattuale.

ART. 2 – OGGETTO

L'Azienda con il presente atto si avvale del Centro BIOSANA s.r.l., di seguito indicato come Presidio, per l'erogazione esclusivamente a favore degli assistiti residenti nel territorio aziendale, delle prestazioni di medicina fisica, riabilitativa ambulatoriale di cui alle voci del tariffario approvato con DGR n. 911 del 5 agosto 2011, come aggiornato con DGR n. 1698 del 29.12.2011 e s.m. e i., non escluse dai LEA.

Le prestazioni fisioterapiche oggetto del presente accordo, di cui alle voci





del tariffario regionale vigente, in attesa dell'applicabilità del D.P.C.M. 12.01.2017, sono specificate nel D.P.C.M. 29/11/2001 "Definizione dei livelli essenziali di assistenza", allegato 2B-punto c, ed i piani assistenziali nella D.G.R. n.893 del 03.07.2002.

Per l'erogazione delle prestazioni fisioterapiche a favore degli assicurati INAIL, viene previsto un percorso dedicato in adesione a quanto stabilito nel Protocollo d'intesa tra Regione Umbria ed INAIL Umbria, di cui alla DGR n. 458 del 26/04/2016, sottoscritto in data 25.05.2016 per l'erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria da parte dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e relativa convenzione attuativa sottoscritta il 27.05.2016.

ART. 3 – AUTORIZZAZIONI ED ACCREDITAMENTI

Si da preliminarmente atto che al Centro BIOSANA s.r.l. è stato rinnovato l'accREDITAMENTO istituzionale con Determinazione Dirigenziale R.U. 2032 del 03.03.2017, ai sensi dell'art. 8-quater del D.Lgs. 502/92 per le attività indicate in premessa.

Inoltre il Presidio dichiara di essere autorizzato alla erogazione delle prestazioni in oggetto e si impegna a comunicare ogni e qualsiasi variazione concernente l'autorizzazione medesima e/o l'accREDITAMENTO.

Il Presidio si impegna ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente atto presso le proprie strutture, a ciò debitamente autorizzate dalla Regione Umbria, con personale qualificato nel pieno rispetto dei dettami della professione sanitaria, con l'uso di idonee apparecchiature, strumentazioni e materiali di consumo. In particolare il Presidio precisa che il Responsabile delle attività, al quale compete la responsabilità della regolare esecuzione



delle prestazioni effettuate ai pazienti è il Dott. Stefano Sabatini, specialista in Medicina dello Sport.

ART. 4 – VOLUME DELLE PRESTAZIONI


In esecuzione delle indicazioni fornite dalla Regione Umbria in recepimento delle direttive emanate dal Tavolo di verifica degli adempimenti regionali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, la contabilizzazione del costo relativo alle prestazioni rese da strutture erogatrici private deve essere effettuata al netto del ticket riscosso dal Presidio privato medesimo mentre, per la definizione/monitoraggio del volume finanziario massimo di attività (Global Budget) deve essere considerato il valore al lordo del ticket.

Pertanto, in considerazione del fabbisogno rappresentato dall'Azienda, il tetto di spesa per l'anno 2017 viene determinato in € 63.850,32 al netto del ticket per le prestazioni fisioterapiche di cui al precedente art. 2, in favore dei residenti nel territorio aziendale.

Il tetto di spesa per l'anno 2017 è definito nel rispetto della normativa sulla spending review, di cui all'art. 15, comma 14, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito in L. 7 agosto 2012 n. 135 e all'art.9 quater, comma 7 del D.L. 19 giugno 2015 n.78, convertito in L. 6 agosto 2015 n.125, come integrata dalla successiva Legge di Stabilità 2016 n. 208 del 28.12.2015 – art. 1 comma 574.

Il volume finanziario massimo (Global Budget), invece, considerati i ticket riscossi dalla Struttura nell'anno 2016 e le disposizioni del Tavolo di verifica degli adempimenti sopra rappresentate, si stima essere pari ad € 68.165,27.

A chiusura dell'anno 2017 l'Azienda si riserva il diritto di rideterminare il



volume finanziario massimo (Global Budget) in considerazione dell'effettivo andamento del ticket nel corrente anno.

Nel tetto di spesa stabilito rientrano anche le prestazioni di riabilitazione incluse nei LEA, di cui al D.P.C.M. 29/11/2001 "Definizione dei livelli essenziali di assistenza", allegato 2B, eventualmente erogate in favore degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici assicurati INAIL, di cui alla convenzione sottoscritta tra Regione Umbria ed INAIL in data 27/05/2016.

Il Presidio si impegna a comunicare tempestivamente all'Azienda l'avvenuta sottoscrizione della convenzione eventualmente stipulata con l'INAIL Umbria.

Il volume sopra indicato e le prestazioni erogabili potranno essere modificati in presenza di diverse disposizioni nazionali e/o regionali, ovvero di variate esigenze aziendali in materia di offerta di servizi sanitari e prestazioni di specialistica ambulatoriale, che verranno recepite ed inserite nel presente accordo contrattuale tramite scambio di corrispondenza.

Il budget 2017 viene ripartito in dodici mensilità; tuttavia è prevista la possibilità di superamento del budget mensile in presenza di esigenze assistenziali eccedenti o per necessità di abbattimento dei tempi di attesa; in tali casi il monitoraggio va comunque effettuato nei mesi successivi dell'anno per garantire il rispetto del budget complessivo stabilito per il 2017. Qualora, invece, in un mese vengano erogate prestazioni per un volume inferiore, sarà possibile il recupero, nei mesi successivi, del tetto mensile non utilizzato.

ART. 5 – TARIFFE

Le prestazioni erogate ai residenti nel territorio aziendale (comprese quelle



eventualmente rese ai sensi della convenzione con l'INAIL) vengono compensate secondo le previsioni del tariffario vigente, di cui alla D.G.R. Umbria n. 1698 del 29.12.2011 e s.m. e ii., avente ad oggetto "Aggiornamento nomenclatore tariffario regionale per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale di cui alla DGR n. 941 del 5 agosto 2011".

Sugli importi indicati per le prestazioni fisioterapiche vengono applicati gli abbattimenti del 2% previsti dalla Legge finanziaria 2007, art.1 comma 796 lett. o, L. n.296 del 27.12.2006.

Le quote di compartecipazione previste a carico dei cittadini che fruiscono delle prestazioni (ticket relativo alle prestazioni erogate e ticket aggiuntivo - quota ricetta in base alle fasce di reddito) vengono rimosse esclusivamente presso il Presidio e vengono trattenute dalla stessa Struttura a titolo di anticipazione sul pagamento dovuto dall'Azienda.

ART. 6 – ACCESSO ALLE PRESTAZIONI

L'accesso alle prestazioni di cui all'art. 2, fatto salvo quanto previsto per gli assicurati INAIL, è subordinato alla richiesta redatta dallo specialista fisiatra, o altro specialista competente in Riabilitazione, del SSR il quale redige un progetto riabilitativo e prescrive sul modulario unico del S.S.N. "prescrizione" le relative prestazioni fisioterapiche.

L'Azienda riconosce al Presidio esclusivamente le prestazioni prescritte nel rispetto delle modalità sopra indicate.

Il Presidio si impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni nel rispetto del progetto riabilitativo, provvedendo alla relativa registrazione, presso la





propria sede, mediante collegamento telematico con il Centro Unificato di Prenotazione dell'Azienda.

Il Presidio si impegna, altresì, a garantire l'erogazione delle prestazioni nel rispetto dei tempi di esecuzione indicati dal DM 22 luglio 1996 e successivi aggiornamenti.

Al fine di diminuire l'impatto della disabilità della popolazione residente nel territorio dell'Azienda, si dovrebbe tendere a privilegiare i primi trattamenti rispetto alla continuità delle cure per poter aumentare il numero di persone trattate. Per tale motivo si stabilisce che nel corso dell'anno ogni utente possa usufruire, per la stessa patologia, solo di due cicli di terapia di dieci sedute ciascuno.

E', comunque, prevista la possibilità di proseguire le prestazioni fisioterapiche fino al raggiungimento degli obiettivi previsti nel progetto riabilitativo, sulla base di rivalutazione ed autorizzazione per iscritto da parte dello specialista prescrittore inviante.

Per l'accesso al secondo ciclo di terapia è necessaria la valutazione dell'utente da parte dello specialista fisiatra o altro specialista competente in Riabilitazione.

L'accesso alla visita di controllo al termine del primo ciclo di terapia riabilitativa (visita di controllo post 1° ciclo) viene garantita da un percorso aziendale, tramite agenda dedicata, che prevede la prenotazione di tale visita, da parte dello specialista fisiatra o altro specialista competente in Riabilitazione, contestualmente al primo accesso.

Lo specialista competente, in corso di visita di controllo, verificato l'esito del primo ciclo, qualora ne ravvisi la necessità, provvede ad autorizzare per




iscritto le ulteriori prestazioni fisioterapiche sul progetto riabilitativo già redatto, ovvero, qualora valuti la necessità di modificare le prestazioni, per la patologia già trattata, provvede a redigere un nuovo progetto riabilitativo; in entrambi i casi lo specialista fisiatra, o altro specialista competente in Riabilitazione, provvede poi a prescrivere le relative prestazioni fisioterapiche sul modulario unico del S.S.N. "prescrizione".

A favore degli assicurati INAIL viene previsto un percorso dedicato in adesione a quanto stabilito nella convenzione sottoscritta il 27/05/2016 tra Regione Umbria ed INAIL Umbria, nonché alla conseguente convenzione stipulata tra INAIL ed il Presidio; il riconoscimento in favore del Presidio delle prestazioni LEA effettuate nell'ambito di un progetto riabilitativo, per i soli assicurati INAIL, può comprendere anche la visita fisiatrica richiesta con le modalità stabilite nella convenzione vigente, sempre nei limiti del budget riconosciuto alla Struttura. La registrazione a CUP della visita fisiatrica per gli assicurati INAIL viene effettuata dal Presidio come accettazione nella stanza "Visite solo per INAIL".

Per i soli assicurati INAIL, l'accesso ad un secondo ciclo di prestazioni fisioterapiche, sulla base delle istruzioni operative fornite dallo stesso Istituto, non richiede l'effettuazione di una nuova visita fisiatrica.

Le prestazioni dovranno essere effettuate con massima sollecitudine e comunque non oltre i tempi di attesa di cui alla Delibera del Direttore Generale n. 664 del 04.10.2016 "Piano attuativo Aziendale per il contenimento delle liste di attesa - Evoluzione anno 2016" ed alla D.G.R. Umbria n.498 del 09.05.2016 "Aggiornamento ed integrazione del Piano straordinario per il contenimento delle liste di attesa per le prestazioni di



specialistica ambulatoriale (DGR 1009 del 04.08.2014). Obiettivi per il biennio 2016-2018", superati i quali, i compensi non potranno più essere corrisposti.


Il Presidio si impegna ad adottare sistemi di registrazione delle prestazioni erogate a ciascun paziente e, attraverso la procedura CUP, ad alimentare il tracciato record flusso di mobilità C.

Il Presidio contraente si impegna, inoltre, a rilasciare gratuitamente agli utenti le attestazioni documentanti le prestazioni effettuate ed i relativi periodi.

Il Presidio curerà di verificare che la prescrizione sia redatta nei termini previsti dalla normativa nazionale e/o regionale, segnalando all'Ufficio di Piano – Ambito operativo "Programmazione e gestione amministrativa con la gestione della mobilità sanitaria, flussi informativi e di governo", competente per la gestione dell'accordo contrattuale, eventuali anomalie. In caso di mancata segnalazione le prestazioni irregolari non saranno corrisposte. In ogni caso l'Azienda si riserva, in sede di liquidazione, di rettificare eventuali anomalie che si riscontrassero nell'applicazione della normativa dei ticket e delle relative esenzioni.

ART. 7 – PERSONALE

Il personale medico e non medico che opera nel Presidio per l'erogazione delle prestazioni di cui al presente accordo contrattuale, è riportato nell'elenco dell'organico del personale, già acquisito dall'Azienda. Accanto a ciascun nominativo viene indicata la posizione funzionale, i titoli professionali posseduti, il rapporto contrattuale e l'orario settimanalmente svolto. Il Responsabile delle attività, al quale compete la responsabilità della regolare



esecuzione delle prestazioni effettuate ai pazienti è il Dott. Stefano Sabatini, specialista in Medicina dello Sport.

Le sostituzioni di dipendenti possono essere effettuate esclusivamente con personale di qualifica uguale o equipollente. E' fatto comunque obbligo al Presidio di comunicare a questa Azienda entro 48 ore qualsiasi variazione del personale in servizio anche se temporanea.

ART. 8 – INCOMPATIBILITA' E LIMITI

Il rapporto di lavoro dipendente o convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale è incompatibile con l'esercizio di attività o con la titolarità o con la compartecipazione alle quote di imprese che possono configurare conflitti di interessi con lo stesso.

I vigenti accordi collettivi nazionali che disciplinano il rapporto di lavoro convenzionale con le Aziende U.S.L., degli appartenenti alle categorie mediche (medicina generale - pediatria di libera scelta, specialistica ambulatoriale interna) prevedono l'incompatibilità con l'attività nelle strutture convenzionate o accreditate. Il Presidio, ai sensi dell'art.1 comma 19 L.23.12.96 n.662, deve documentare lo stato del proprio organico con il quale ha la capacità di garantire l'erogazione delle proprie prestazioni nel rispetto delle incompatibilità previste dalla normativa vigente, comprese quelle stabilite dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs.vo n. 165/2001 per il personale posto in quiescenza dall'Azienda negli ultimi 3 anni, precisando che i contratti sottoscritti in violazione di tale comma sono nulli.

Si impegna a non utilizzare personale incompatibile e provvede a verificare tale stato mediante l'acquisizione di apposita dichiarazione scritta resa dai soggetti comunque operanti nel Presidio dalla quale risulta la situazione





lavorativa degli stessi. Della verifica è stata data comunicazione all'Azienda. In ogni caso, nella struttura sede del Presidio o comunque in altre strutture allo stesso riconducibili non possono operare a qualsiasi titolo i soggetti di cui al comma 1. Il Presidio dichiara altresì di rispettare le previsioni dei contratti nazionali collettivi di lavoro dei propri dipendenti.

L'Azienda si riserva la possibilità di effettuare le eventuali opportune verifiche circa la sussistenza dei requisiti attestati nel presente accordo dal Presidio ed in particolare in ordine alla posizione del personale operante nella medesima struttura, tramite apposito Nucleo Ispettivo dell'Azienda stessa.

ART. 9 – LIQUIDAZIONI COMPETENZE

I pagamenti delle prestazioni riconoscibili, al netto dei ticket, sono effettuati entro 60 gg dalla data di ricevimento delle fatture emesse dalla Struttura separatamente per i residenti di ciascuno dei sei distretti aziendali, salvo conguaglio attivo o passivo negli ulteriori 60 gg ove esistano problemi connessi all'applicazione del tariffario alle singole prestazioni, o della normativa relativa alla partecipazione alla spesa da parte degli assistiti.

Ai sensi del DM 03/04/2013 n. 55, nelle fatture deve essere inserito obbligatoriamente il Codice Univoco dell'Ufficio destinatario di fatturazione elettronica Y0BN4H.

In riferimento alle singole fatture devono essere trasmesse le relative impegnative o promemoria cartaceo delle prescrizioni dematerializzate complete di data di esecuzione della prestazione e di sottoscrizione dell'utente per avvenuta prestazione.

La contabilità riferita ad ogni singola fattura, distinta per i residenti di



ciascuno dei sei distretti aziendali, deve essere inviata entro il 15° giorno del mese seguente a quello in cui le prestazioni sono state effettuate e deve indicare i seguenti elementi:

- nr. impegnativa;
- cognome nome e indirizzo dell'utente;
- codice regionale e fiscale dell'utente;
- comune di residenza anagrafica dell'utente;
- data di accettazione;
- tipologia della prestazione effettuata (Codice DM);
- tariffa delle prestazioni effettuate, importo ticket e mini ticket ed importo totale fatturato;
- ulteriori riepiloghi secondo apposite indicazioni dettate dalla stessa Azienda USL Umbria 2.

In relazione alla gestione del flusso "C", l'Azienda provvede ad effettuare l'estrazione, dalla procedura CUP, delle prestazioni erogate, sulla base del tracciato record stabilito dalla Regione Umbria nel Disciplinare tecnico per la compensazione della mobilità sanitaria.

Il Presidio si impegna ad effettuare regolarmente ed alle scadenze indicate la trasmissione dei dati con le modalità richieste dal Ministero Economia e Finanze relativamente al monitoraggio della spesa sanitaria di cui all'art. 50 – comma 5 del D.L 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni in L. n. 326 del 24/11/2003.

Il Presidio deve garantire il rispetto del debito informativo anche per i flussi di governo e per il flusso delle grandi apparecchiature sanitarie di cui al Decreto del Ministero della Salute 22 aprile 2014, così come previsto dalla



normativa di riferimento.

Il Presidio deve garantire il rispetto delle condizioni di erogabilità e delle indicazioni di appropriatezza prescrittive stabilite dalla normativa vigente.

La mancata o inesatta trasmissione di tutto quanto sopra indicato darà luogo all'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 17.

In ordine ai termini di pagamento ed alla misura degli eventuali interessi moratori, si rinvia a quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

ART. 10 – CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ

Il Presidio riconosce all'Azienda il diritto, senza comunicazioni o adempimenti preliminari, di procedere in qualsiasi momento a verificare la qualità, quantità, efficacia e congruità delle prestazioni erogate, consistenza e presenza del personale e, in genere, l'adempimento di tutte le prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale, nonché la idoneità dei locali e delle apparecchiature in uso presso il Presidio, ferma restando ogni altra competenza dell'Azienda in materia di igiene delle strutture sanitarie e di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro atte a tutelare la salute degli utenti.

ART. 11 – ASSICURAZIONE

Il Presidio si impegna a sollevare l'Azienda da qualunque responsabilità connessa ad eventi dannosi che possano intervenire sia agli utenti che agli operatori durante l'effettuazione delle attività oggetto del presente accordo contrattuale.

A tal fine dichiara di aver stipulato specifica ed adeguata polizza assicurativa per Responsabilità Civile verso terzi e verso personale dipendente.

ART. 12 – CARTA DEI SERVIZI



Il Presidio è obbligato ad adottare ed attuare una propria carta dei servizi sulla base dei principi indicati dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 "Principi sulla erogazione dei servizi pubblici" e dello "Schema generale di riferimento della Carta dei servizi pubblici sanitari" emanato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il 19 05 1995.

Di detta carta dei servizi, pubblicata ai sensi dell'art. 32, c. 1, D.lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", è data adeguata pubblicità agli utenti e inviata copia all' Azienda.

ART. 13 – ORARI DI ATTIVITA'

Il Presidio dichiara di effettuare il seguente orario di attività:

Dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 20,00

Il sabato dalle ore 8,00 alle ore 12,00.

ART. 14 – TUTELA DELL'UTENTE E DIRITTO ALL'INFORMAZIONE

Il Presidio si impegna a pubblicizzare, dandone adeguata informazione all'utenza ed all'Azienda, come prescritto dalla Carta dei Servizi, gli orari di attività, le condizioni di accesso alle prestazioni e tutte le eventuali modifiche che dovessero intervenire nell'espletamento dell'attività per conto del S.S.N.

A tal fine il Presidio deve tenere un apposito punto di informazione e riconoscere il diritto alla tutela dell'utente in rapporto a quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

ART. 15 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di





protezione dei dati personali", le parti dichiarano di essere reciprocamente informate del fatto che i dati personali raccolti per la formalizzazione del presente atto, sono oggetto di trattamento nei rispettivi archivi e che tali dati sono necessari per la gestione di tutti i correlati adempimenti di legge. Le parti dichiarano, altresì, di essere a conoscenza degli obblighi e delle incombenze derivanti dalla vigenza del Codice in materia di protezione dei dati personali e di assicurarne, pertanto, il loro rispetto. Le parti dichiarano, infine, di essere a conoscenza dei diritti degli interessati, così come previsti dall'art. 7 dello stesso Codice.

Il Presidio si obbliga altresì ad acquisire il consenso degli utenti relativamente ai dati che dovranno essere comunicati alle Aziende Sanitarie regionali ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

ART. 16 – SUPPORTI INFORMATICI

Il Presidio si impegna ad adottare i supporti informatici prefissati dalla Regione Umbria e/o da questa Azienda, per la rilevazione della quantità e della qualità delle prestazioni e ad utilizzarli correttamente secondo le direttive stabilite.

ART. 17 – INADEMPIENZE

Nel caso di eventuali inadempienze al presente accordo contrattuale, l'Azienda è tenuta a contestare per iscritto le stesse a mezzo lettera raccomandata A.R./PEC assegnando un termine di 30 giorni per le eventuali controdeduzioni.

L'Azienda, valutate le eventuali controdeduzioni e, comunque, trascorso il termine di 30 giorni dalla ricezione delle contestazioni, può:



a) - o ~~sopprimere all'applicazione delle sanzioni ove sia dimostrata l'infondatezza delle contestazioni;~~

b) - o ~~applicare penalizzazioni economiche sulle tariffe delle prestazioni relative al mese di competenza (per singole infrazioni 2% del budget mensile);~~

c) - o ridurre il budget previsto per l'intero periodo contrattuale con effetto sui rimanenti mesi di validità del contratto in misura insindacabile;

d) - o procedere alla risoluzione del contratto ove le inadempienze siano reiterate o ritenute di particolare gravità.

In ogni caso l'accordo contrattuale potrà essere risolto per accertata carenza o per il venir meno dei requisiti di cui alla normativa autorizzativa o di quelli previsti dalle disposizioni legislative di carattere generale individuati dalla normativa nazionale e regionale, in tema di igiene, prevenzione, agibilità dei locali, sicurezza degli impianti o richiesti ai fini del contratto a prestazione e dell'accreditamento definitivo, nonché per l'inosservanza della normativa in tema di incompatibilità del personale, il significativo scostamento – valutato discrezionalmente dall'Azienda – dai criteri di ammissione degli utenti alle prestazioni, riportati all'art.6.

ART. 18 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Presidio assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m. e i. ed alla Determina della AVCP n. 4 del 7 luglio 2011.

I pagamenti a favore del Presidio per le prestazioni di cui al presente



accordo contrattuale, sono effettuati mediante versamento sul conto corrente dedicato individuato, ai sensi della citata normativa, dal Presidio stesso.

Il mancato utilizzo, per i movimenti finanziari relativi al presente accordo contrattuale, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente accordo contrattuale.

ART. 19 - CODICE ETICO

Le parti si impegnano a tenere comportamenti conformi alla vigente normativa in tema di anticorruzione, al rispetto degli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento dell'Azienda (reperibile all'indirizzo: <http://www.uslumbria2.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti-anticorruzione>) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 3 del DPR n. 62/2013, alle previsioni del Patto di integrità (allegato n. 1), che costituisce parte integrante del presente accordo.

Le parti, sempre in relazione alla sopra citata normativa, danno atto del dovuto rilievo da attribuirsi ad eventuali situazioni di conflitto di interessi e si impegnano reciprocamente a dare evidenza del sussistere e dell'insorgere di tali fattispecie.

ART. 20 – DECORRENZA

La decorrenza del presente contratto è dal 01.01.2017 e la scadenza al 31.12.2017.

Inoltre, per quanto concerne il tetto di spesa, si ribadisce quanto stabilito nel precedente art. 4.

ART. 21 – COMPETENZE PER LE CONTROVERSIE



Per ogni controversia le parti convergono che sia competente il Foro di Terni.

ART. 22 – REGISTRAZIONE E SPESE

Il presente accordo contrattuale è soggetto a registrazione solo in caso d'uso. Le spese di bollo ed ogni altra eventuale sono poste a carico del Presidio sottoscrivente.

ART. 23 – NORMA FINALE

Il presente accordo contrattuale è suscettibile di modificazioni e/o integrazioni qualora dovessero intervenire ulteriori specifiche disposizioni a livello nazionale e/o regionale in materia, anche in considerazione del rilascio, da parte della Regione Umbria, dell'accreditamento istituzionale ad ulteriori strutture private di fisioterapia, ovvero qualora dovessero ulteriormente variare le esigenze aziendali in materia di offerta di servizi e prestazioni di specialistica ambulatoriale, con conseguente modifica della programmazione dell'Azienda USL Umbria n. 2.

Il presente accordo contrattuale è, inoltre, suscettibile di modificazioni all'esito dei chiarimenti richiesti alla Regione Umbria in merito all'attuazione della D.G.R. n. 857 del 24/07/2017 – punto 8) del deliberato.

Letto, confermato e sottoscritto

Per il Presidio

Per l'Azienda USL Umbria 2

Il Legale Rappresentante

Il Direttore Generale

(Sig.ra Bernardini Camilla)

(Dr. Imoleo Flaminio)

Il Presidio contraente dichiara di accettare espressamente gli artt. n. 4-5-8-9-11-17-19 ai sensi degli art. 1341 e 1342 Cod. Civ.

Per il Presidio





Il Legale Rappresentante

(Sig.ra Bernardini Camilla)

Camilla Bernardini



PATTO DI INTEGRITÀ*
TRA
LAZIENDA USL UMBRIA 2
E
LA STRUTTURA BIOSANA s.r.l.

Oggetto: Patto di integrità relativo all'accordo per la disciplina dei rapporti tra Azienda USL Umbria 2 e la Struttura BIOSANA s.r.l. per l'erogazione di prestazioni fisioterapiche.

Questo documento costituisce parte integrante dell'accordo contrattuale sottoscritto tra le Parti.

Questo patto d'integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell'Azienda USL Umbria 2 e del contraente di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, correttezza, legalità, integrità ed etica nonché l'espresso impegno anti-corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'esecuzione del contratto.

Il personale, i collaboratori ed i consulenti dell'Azienda USL Umbria 2, impiegati ad ogni livello nell'esecuzione e controllo dell'accordo, prendono visione ed accettano il presente patto di integrità, il cui spirito condividono pienamente, dichiarando di essere a conoscenza delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto del presente Patto.

Il sottoscritto contraente si impegna a segnalare tempestivamente all'Azienda USL Umbria 2 qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nella fase di esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare la corretta esecuzione del contratto.

Il sottoscritto contraente prende nota e accetta che, nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con il presente Patto di Integrità comunque accertato dalla USL Umbria n.2, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- > risoluzione o perdita del contratto;
- > escussione della cauzione definitiva;
- > responsabilità per danno arrecato all'Azienda USL Umbria 2 nella misura dell'8% del valore del contratto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore. La misura dell'8% potrà essere irrogata all'esito dell'apposita istruttoria.

Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della gara in oggetto.

Ogni controversia relativa all'interpretazione, ed esecuzione del presente patto d'integrità fra Azienda USL Umbria 2 ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

Data 19/10/2017

Per la Struttura BIOSANA s.r.l.
 Il Legale Rappresentante
 Sig.ra Camilla Bernardini

Camilla Bernardini

Per l'azienda USL Umbria 2
 Il Direttore Generale
 Dott. Imolo Fiaschini

[Firma]

